

LETTERA RACCOMANDATA

ovvero **PRESENTARE al protocollo del Comune,**
(almeno 10 giorni prima della data d'inizio della vendita sottocosto)

All'Ufficio Commercio
Del Comune di Misinto
Piazza Pietro Mosca, n. 9
20020 MISINTO

Oggetto: Comunicazione di effettuazione di vendita **sottocosto** (art. 15, comma 7 D. Lgs. 114/98 e D.P.R. 218/2001).

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente nel Comune di _____ Provincia di _____
in Via/Piazza _____ Codice Fiscale _____

in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa n. _____ rilasciata in data _____ ovvero in
attività a seguito della comunicazione in data _____ per la vendita al dettaglio dei
prodotti compresi nel:

settore alimentare settore non alimentare

COMUNICA

- per conto proprio
P.Iva: _____
- quale rappresentante della Società _____
con sede in _____ Via _____
C.F. : _____ P.Iva: _____

che, ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 06.04.01 n. 218, della circolare 3528/C del 24.10.01 e
dell'art. 15, comma 8, del D. Lgs. 31.03.98 n. 114, **intende effettuare una**

VENDITA SOTTOCOSTO

di n. _____ (massimo 50) prodotti dal giorno _____, mese _____
(compreso), al giorno _____, mese _____ (compreso), per una durata complessiva
di giorni _____ (in lettere) nei locali posti in Via/Piazza
_____, n. _____.

In merito, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste:

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

▶ di essere a conoscenza che la vendita sottocosto può avere una durata massima di dieci giorni e che non può essere effettuata per più di tre volte l'anno e se non sono trascorsi almeno 20 giorni da quella precedente – salvo che per la prima dell'anno

▶ di aver preso visione delle “Avvertenze” contenute a pagina 3

▶ che di seguito vengono segnalate le ipotesi che ricorrono:

Settore merceologico

Tipologia esercizio commerciale

ALIMENTARE

AL DETTAGLIO DI VICINATO

NON ALIMENTARE

AL DETTAGLIO DI VICINATO, INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

- la prima vendita sottocosto del corrente anno solare;**
- nell'anno solare in corso è stata già effettuata una vendita sottocosto;**
- nell'anno solare in corso sono state già effettuate due vendite sottocosto;**
- sono comunque trascorsi almeno 20 giorni dalla data in cui si è conclusa l'ultima vendita sottocosto (salvo il caso in cui si tratti della prima dell'anno solare).**

Firma

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Timbro della Ditta _____

Data, _____

AVVERTENZE

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la vendita sottocosto:

- ▶ E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (**cf. art. 1, c. 2 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218**). Detta circostanza va verificata alla data del primo giorno del mese antecedente a quello nel corso del quale viene effettuata la comunicazione al comune, competente per territorio di svolgimento della vendita sottocosto (**cf. circolare 24/10/2001, n. 3528/C, punto 2.3**).
- ▶ Deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta (**cf. art. 1, c. 4 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218**).
- ▶ Va effettuata specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante **l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti venduti sottocosto, del numero minimo delle unità di prodotto disponibili per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso di:**
 - a) prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
 - b) prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
- ▶ Vanno tenuti, inoltre, separati nella posizione i prodotti in vendita sottocosto da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all'interno dell'esercizio commerciale e va messa a disposizione, prima dell'inizio e durante il periodo di svolgimento della vendita sottocosto, la documentazione attestante il costo delle singole referenze in vendita.
- ▶ Va resa, infine, immediatamente pubblica la fine anticipata dell'offerta, almeno con la pubblicazione all'interno e all'esterno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti, nel caso di impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni pubblicizzare.
- ▶ Le violazioni delle disposizioni in materia di vendita sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da corrispondere ovviamente in euro - N.d.R.). In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore di venti giorni (**cf. art. 15, c. 8 del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 114**).
- ▶ Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l'attività di controllo, alla comunicazione l'elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia dei messaggi pubblicitari, al fine di favorire l'attività di controllo.